

# REGIONE PUGLIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7883

N. \_\_\_\_\_ del registro delle deliberazioni

**OGGETTO:** LECCE - L.R. 31/5/1980 n.56. Piano Regolatore Generale e Regolamento

Edilizio. Delibera di C.C. n. 93 del 28 e 29 aprile 1983.

19 NOV 1987

L'anno 198\_\_ addi \_\_\_\_\_ del mese di 31 LUG 1987 in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

		Pr.	Ass.			Pr.	Ass.
<u>Salvatore Fitto</u>	Presidente	/		<u>F. C. Di Giuseppe</u>	Assessore	/	
<u>Franco Borgia</u>	V. Presidente	/		<u>G. Martellotta</u>		/	
<u>G. Affatato</u>	Assessore	/		<u>C. Marzo</u>		/	
<u>M. Bellomo</u>		/		<u>R. Paolucci</u>		/	
<u>L. Brizio Aprile</u>		/		<u>G. Pugliese</u>		/	
<u>A. Bruno</u>		/		<u>G. Zingrillo</u>		/	
<u>G. Colasanto</u>		/					

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Assiste il dr. \_\_\_\_\_

(Dr. Romano Donno)

segretario redigente

L'Assessore Regionale all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, dr. Roberto Paolucci, riferisce:

"" IL Comune di Lecce, già dotato di P.F. e R.E. vigenti, con delibera del C.C. n.93 del 28 e 29/4/1983 (esecutiva) ha adottato, ai sensi dell'art. 55- 1° comma- della l.r. n.56/80, il P.R.G. ed il R.E. del proprio territorio.


La suddetta adozione è avvenuta anche a seguito delle deliberazioni di C.C. n. 757 in data 4/8/1982 e di G.M. n.326 del 25/2/83, con le quali sono stati stabiliti i criteri di impostazione e gli obiettivi da conseguire - nel settore residenziale, produttivo ed infrastrutturale - con la redazione del suddetto P.R.G.

Gli atti relativi al Piano in parola sono stati regolarmente pubblicati ai sensi delle leggi vigenti in materia e, nei termini, avverso gli stessi sono state presentate n.485 osservazioni, alle quali il Comune ha



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN  
POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO  
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Dr. Ing. Enio Bernelli)

*[Handwritten Signature]*



ESAMINAZIONE ATTI DEL P.R.G. IN PAROLA

controdedotto con delibere di C.C. n.194 del 16 e 17 dicembre 1983, n.1 del

11, 16, 20, 24, 27 e 31 gennaio 1984 e 3, 8, 11, 14 febbraio 1984. Ulteriori

n.33 osservazioni sono state presentate al Comune oltre i termini di pubblica  
zione e pertanto non sono state esaminate dall'Amministrazione Comunale.

Il P.R.G. in parola, redatto dall'ufficio comunale del Piano Regolatore,  
appositamente costituito e coordinato dall'ing. Piernigiorgio Solombrino, risul

ta costituito dai seguenti atti e grafici:

- 1) relazione
- 2) allegati alla relazione
- 3) tavv. A1 e A2 - assetto territoriale - scala 1: 25.000
- 4) " dalla B1 alla B36 - azionamento del territorio comunale - scala 1: 5000
- 5) " dalla C1 alla C14 - centro urbano- zonizzazione - scala 1: 2000
- 6) " dalla D1 alla D14 - centro urbano - calcolo delle aree - scala 1: 2000
- 7) tav. E1 - centro storico - edifici vincolati o proposti per il vincolo -  
scala 1: 1000
- 8) " E2 - centro storico - edifici vincolati o proposti per il vincolo -  
elenco degli edifici
- 9) " E3 - centro storico - stato di conservazione degli edifici - scala 1:1000
- 10) " E4 - centro storico - destinazione d'uso degli edifici - scala 1: 1000
- 11) norme tecniche di attuazione
- 12) regolamento edilizio.

Gli stessi atti del P.R.G. sono stati inviati dal Comune alla Soprintenden  
za ai BB.AA. ed Architettonici per la Puglia, all'Ispettorato Ripartimentale  
delle Foreste di Lecce ed alla Soprintendenza Archeologica di Taranto.

Del suddetti Enti, l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, con foglio 28/  
25045 del 24/9/84 ha espresso direttamente all'Assessorato all'Urbanistica il  
proprio parere favorevole, con varie prescrizioni, mentre la Soprintendenza ai  
BB.AA.e la Soprintendenza Archeologica hanno fornito il proprio parere sotto  
forma di osservazioni al Piano, il tutto come riportato nella relazione istrut  
toria del Settore Urbanistico Regionale (da pag. 3 a pag.9).

Detto Settore Urbanisitoc, così come previsto dall'art.16 della l.r. 56/  
1980, esaminati gli atti ed elaborati del P.R.G. in parola, ha espresso parere  
favorevole alla sua approvazione, giusta relazione n.12/87 del 18/2/1987 (alle  
gata alla presente deliberazione), con la quale è stata evidenziata la necessi  
tà di alcune modifiche ed integrazioni riguardanti sia le tavole grafiche che



*[Handwritten signature]*



- 3 -

le N.T.A. e l'articolato del R.E.

Successivamente gli atti del P.R.G., unitamente alla citata relazione del Settore Urbanistico, ai sensi del richiamato art.16 della l.r. 56/80 sono stati sottoposti all'esame del CUR (Comitato Urbanistico Regionale) il quale, con proprio parere n.184 in data 19/3/1987 si è espresso favorevolmente all'approvazione del Piano, suggerendo alcune modifiche ed integrazioni, sulla base di quelle già formulate dal Settore Urbanistico.

In tal senso il parere del CUR, dopo ampio ed approfondito esame delle previsioni del P.R.G. e dei relativi elaborati, riporta in sintesi - le indicazioni per l'approvazione del suddetto strumento urbanistico.

Tali indicazioni, dettagliatamente descritte nei punti 3.1 (Norme tecniche di attuazione), 3.2 (Regolamento Edilizio), 3.3 (tavole grafiche), sono state redatte dal CUR in forma coordinata con le osservazioni di cui ai rilievi dello stesso Comitato e del Settore Urbanistico Regionale.

In sintesi, le osservazioni ed i suggerimenti di cui sopra risultano formulati come segue (punto 3, da pag.18 a pag.35 parere CUR).

-) Nelle zone "B" del centro abitato la sopravvivenza dei Piani di lottizzazione convenzionati alla data di adozione del P.R.G. dovrà essere rappresentata planimetricamente in modo tale da rendere esplicite le previsioni insediative di tali P.L. e confrontabili con le previsioni infrastrutturali e planovolumetriche del P.R.G. stesso.

-) Per quanto attiene alle zone "C" di espansione, in fase di controdeduzioni dovranno essere esplicitati nelle planimetrie di P.R.G. tutti i comparti oggetto di P.L., P.P. e PEEP, senza attendere la formazione dei P.P.A. Ciò in quanto si hanno delle perplessità circa la concreta possibilità di co-situire, in sede di P.P.A., comparti perequativi ai sensi dell'art.15 della l.r. n.6/79. Pertanto, ferma restante la zonizzazione di P.R.G., i perimetri di tali comparti dovranno comprendere aree per l'urbanizzazione secondaria, da cedersi gratuitamente al comune in misura non inferiore allo standard prefissato di 22,5 mq/ab. ./.

-) L'individuazione delle aree PEEP va fatta su tutte le superfici fondiarie delle zone "C" e, quindi, anche sui comparti già prefissati dal P.R.G., anche se le norme specifiche di detti comparti non lo prevedono.


01-) Per quanto attiene alle restanti zone del territorio comunale, si sono rese necessarie alcune precisazioni ed integrazioni normative per meglio definire i singoli interventi. In particolare, per le zone D3 (zona artigianale) è stato fissato nel 20% della volumetria totale il volume destinato alla residenza per il titolare o dirigente l'azienda, con un massimo di superficie utile di mq.95. Sempre nella zona D3, gli edifici esistenti, anche se con destinazione non artigianale, possono essere oggetto di ristrutturazione ed ampliamento o demolizione e ricostruzione pur nei limiti della densità edilizia prevista dalle N.T.A. per la stessa zona D3.

-) Per quanto riguarda la zona costiera, alcune previsioni insediative ricadenti nella fascia dei 300 metri dal confine del demanio marittimo vanno necessariamente stralciate, ai sensi dell'art.51 della l.r. 56/1980, e rinviate ai Piani Territoriali e/o Tematici.

-) Le aree boscate interne non prospicienti la costa, in fase di condotte, andranno individuate planimetricamente e tipizzate come zone "ES" (zona a parco naturale). Tali aree comprendono Bosco Fiore, Bosco Lizza, Bosco Cervalura, Bosco Giammatteo, Bosco Solicara ed altre, di notevole valore paesaggistico-naturalistico.

Premesso quanto sopra, si ritiene di poter condividere - nel complesso - i suggerimenti del CUR così come formulati nel citato parere n.184 del 19/3/87 che, si ripete, riepilogano ed integrano i rilievi e le osservazioni del Settore Urbanistico Regionale.

Deve farsi rilevare che le integrazioni e modifiche richieste dai due Organi sopra citati non incidono sugli obiettivi programmatici e sulle scelte del Piano fissati dal consiglio Comunale, ma tendono sostanzialmente a rendere lo stesso P.R.G. e la relativa normativa più aderente alle disposizioni di legge ed alla situazione dei luoghi.



- 5 -

Deve tuttavia farsi rilevare che, per quanto riguarda specificatamente le norme relative alle zone D3 artigianali ed alle zone agricole in generale, è necessario che le modificazioni suggerite dal C.U.R. siano meglio puntualizzate allo scopo di evitare in interpretazioni non corrette.

In particolare:

a) Per le zone D3 - artigianali l'ultimo comma dell'art.80 delle N.T.A. - Pag. 156 - viene così riformulato:

"Per gli edifici esistenti in tutte le zone D3 sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e ristrutturazione.

Per gli stessi edifici, per i quali possono essere confermate le attuali destinazioni d'uso, inoltre, sono consentiti interventi di ampliamento, nonché di demolizione e ricostruzione pur nei limiti di densità edilizia per le zone D3 e nel rispetto delle previsioni dei piani attuativi. Volumi destinati ad uso residenziale dovranno comunque essere contenuti nella percentuale prefissata del 20% del volume complessivo dell'edificio.

b) Per le zone agricole E1 - produttive normali (art.84) ed E4 - Parco agricolo produttivo (art.86) in relazione alle considerazioni che il C.U.R. ha formulato al punto 2.2.11 circa la possibilità di incentivare le attività agrituristiche consentendo, nelle zone agricole, la realizzazione di infrastrutture per il turismo, il punto d) introdotto nell'art.84 e l'analogo periodo introdotto al punto b) dell'art.86, vanno meglio puntualizzati come segue:

"E' possibile, nei limiti dell'1,03 mc/mq, la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo sempre che le stesse risultino di contorno all'attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo ed associato, ricorrano le disposizioni di cui alla l.r. n.34 del 22/5/1985 (Interventi a favore dell'agriturismo).

c) All'art.115 - zone F36 - attrezzature sportive e ricreative private.

Si dipende l'ultimo comma per contrasto con la destinazione agricola delle zone E1, E4 ai sensi del D.M. 1444/68.

Per quanto riguarda infine la 485 osservazioni, presentate nei termini al P.R.G. e alle quali il Comune ha controdedotto con le delibere di C.C. n.194/83 e n.1/84 le stesse sono state attentamente esaminate sia dal S.U.R. che dal C.U.R. che hanno ampiamente motivato le determinazioni assunte in merito alle stesse.


Sulla base di quanto fatto rilevare dal Settore Urbanistico e dal Comitato Urbanistico Regionale - vedi pag.35 del parere CUR n.184 - di tutte le osservazioni presentate risultano meritevoli di accoglimento soltanto quelle contraddistinte con i seguenti n. d'ordine dell'elenco Comunale: 12 (Bertolazzi) - 34 (Pasca) - 44 (Macella) 70 (Benegiano) - 201 (De Rinaldis) - 219 (Guidato) - 233 (Carrino) - 246 (Ordine Ingegneri) - 255(Vernich) 258 (Orlando) - 262 (Intendenza Finanza) - 329 (Soprintendenza ai BB.AA.) 330 (Soprintendenza Archeologica) - 352 (Stocchetti) - 367 (Ventura) - 398 (FF.SS.) - 391 (Rocco) - 412 (Caprioli) - 416 (Pagliarulo) - 465 (Girasoli).

Il citato parere riporta le motivazioni per le quali le suddette osservazioni sono accoglibili e che qui si intendono integralmente trascritte.

Risultano invece non meritevoli di accoglimento tutte le restanti osservazioni in quanto le stesse sono basate su motivazioni a tutela di interessi privatistici e contrastanti con l'economia e l'impostazione urbanistica generale del P.R.G. e, comunque, con contenuti non ispirati da motivazioni di pubblico interesse e di miglioramento dello stesso P.R.G.

Non risultano, infine, prese in alcuna considerazione le osservazioni presentate fuori termine.

Fremesso quanto sopra, si propone che la Giunta, ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/80, approvi il P.R.G. adottato dal Comune di Lecce con delibera C/C. n.93 del 28/ -29 Aprile 1983, con l'introduzione negli atti dei suggerimenti e prescrizioni contenuti nel C.U.R. n.184/87 che qui, per economia espositiva, si intendono come integralmente trascritti con le modifiche e le precisazioni.



sazioni di cui alla relazione che precede per quanto riguarda la zona D3 (art.80 delle N.T.A.) e la zona agricola E1 ed E4 (artt. n.84 - 86) e l'art.15 (zone F36).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

A voti unanimi palesemente espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/80 - comma 10° - per i motivi espressi nella relazione che precede, il P.R.Q. adottato dal Comune di Lecce con la delibera n.93 del 28 e 29/4/1983, con l'introduzione negli atti delle modifiche e suggerimenti contenuti nel parere del C.U.R. n.184 del 19/3/1987 (facente parte integrante del presente provvedimento) nei punti 3-1 - 3-2 e 3-3 e che, per economia espositiva, s'intendono come integralmente trascritti con le modifiche e le precisazioni di cui alla relazione che precede per quanto riguarda gli art.80 - 84 - 86 e 115 delle N.T.A.
- 2) di accogliere, per le motivazioni di cui alla relazione che precede le seguenti 20 osservazioni regolarmente presentate e contraddistinte con i seguenti numeri: 12 - 34 - 44 - 201 - 219 - 70 - 233 - 246 - 255 - 258 - 262 - 329 - 330 - 352 - 367 - 398 - 391 - 412 - 416 - 465.
- 3) di respingere tutte le altre osservazioni non meritevoli di accoglimento per le motivazioni espresse nella relazione che precede.

Il Consiglio comunale di LECCE, ai sensi dell'11° comma della citata l.r. 56/80 - art.16, adotterà le proprie decisioni in merito alle modifiche come sopra introdotte negli atti del Piano Regolatore Generale.

IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO

Dr. SALVATORE FITTO  
Dr. ROMANO DONNO

Per c.c. all'originale

Il Funzionario AdDETTO

Regione Puglia  
Comitato Urbanistico Regionale  
Bari



ADUNANZA DEL 19/3/1987

COMPONENTI N. 19

PRESENTI N. 13/11

PARERE  
VOTO N. 184

OGGETTO: Comune di Lecce - Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio.



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Dr. Ing. Enio Bernelli)

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi inerenti la strumentazione pianificatoria in oggetto, inviati per il parere previsto dall'art.16 della l.r. 31.5.80, n.56.


UDITI I RELATORI (Fuzio-Macchia-Pellegrino)

1. PREMESSO CHE:

1.1. Il Comune di Lecce, già munito di P.F. e R.E. vigenti, con delibera del C.C. n.93 del 28 e 29/4/1983 (esecutiva) ha adottato il P.R.G. del proprio territorio comunale in adempimento alle disposizioni dell'art.55 -1° comma- della l.r. n.56/1980.

1.2. La predetta delibera é stata preceduta dalle delibere del C.C. n.757 del 4/8/1982 e di G.M. n.326 del 25/2/1983 (esecutive) con le

./.



REGIONE PUGLIA  
per c.c. all'originale  
Bari, 25 GIU 1987

Il Segretario


quali sono stati stabiliti gli obiettivi ed i criteri di impostazione di detto P.R.G. e dalla delibera di G.M. n.845 dell'11/4/1983 (esecutiva), con la quale è stata proposta al Consiglio Comunale l'adozione dello stesso.

1.3. Il P.R.G. in parola, redatto dall'ufficio comunale del Piano Regolatore appositamente costituito e coordinato dall'Ing. Piergiorgio Solombrino risulta costituito dai seguenti atti e grafici:

- 1) Relazione;
- 2) Allegati alla relazione;
- 3) Tavv.A1 e A2-assetto territoriale-scala 1:25.000;
- 4) " dalla B1 alla B36 -Azzonamento del territorio Comunale- scala 1:5.000;
- 5) Tavv. dalla C1 alla C14 -Centro urbano-zonizzazione-scala 1:2000;
- 6) " " D1 " D14 - " " -calcolo delle aree-scala 1:2000;
- 7) Tavv. E1 -centro storico-edifici vincolati o proposti per il vincolo-scala 1:1000;
- 8) Tavv. E2 -centro storico- edifici vincolati o proposti per il vincolo-elenco degli edifici;
- 9) Tavv. E3-centro storico-stato di conservazione degli edifici-scala 1:1000;
- 10) Tavv. E4-centro storico-destinazione d'uso degli edifici-scala 1:1000;
- 11) Norme tecniche d'attuazione;
- 12) Regolamento edilizio.

4. Tutti i predetti atti sono stati regolarmente pubblicati ai sensi delle leggi vigenti in materia e, nei termini, avverso gli stessi sono state presentate n.485 osservazioni, alle quali il Comune ha controdedotto con delibere di C.C. n.194 del 16 e 19 dicembre 1983 e n.1 del giorno 11-16-20-24-27-31 gennaio 1984 e 3-8-11-14 febbraio 1984.

5. Gli stessi atti del P.R.G. risultano inviati dal Comune alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici per la Puglia,



- 3 -  
*Regione Puglia*  
*Comitato Urbanistico Regionale*  
*Bari*

all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce ed alla Soprintendenza Archeologica di Taranto, per il parere di competenza.

6. L'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste ha espresso di rettamente, con foglio n.28/25045 del 24.9.1984, all'Assessorato all'Urbanistica il parere di competenza, la Soprintendenza ai BB.AA. di Bari e la Soprintendenza Archeologica di Taranto hanno fornito (rispettivamente con note n.7725 e n.6996 dell'8/7/83, il loro parere sotto forma di osservazioni al P.R.G., a cui il Comune ha controdedotto con le sopra richiamate delibere n.91/83 e n.1/84.

7. Il Settore Urbanistico dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, con propria relazione n.12 del 18/2/1987, ha ritenuto il P.R.G. ed il R.E. in questione meritevoli di approvazione con una serie di condizionati meglio esplicitati nella citata relazione a cui si fa riferimento.


A tale proposito va puntualizzato che i contenuti di cui alle presenti "premesse" ed ai "considerati" che seguono debbono intendersi suppletivi e/o sostitutivi rispetto a quelli di cui alla richiamata relazione urbanistica, mentre i condizionati finali con tengono il testo coordinato delle prescrizioni e chiarificazioni da inserire nel P.R.G. e nel R.E..

TUTTO CIO' PREMesso E CONSIDERATO CHE:

1. Il P.R.G. ha proporzionato le volumetrie residenziali necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e quelli emergenti, assumendo:

-che la situazione abitativa nelle abitazioni sottoutilizzate rimanga invariata;

-che il fabbisogno pregresso derivi dalla differenza tra il numero degli abitanti in alloggi sovraffollati e il numero delle



REGIONE PUGLIA  
per c.c. all'originale  
25 GIU 1987  
Bari, .....

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

- stanze sovraffollate;
- che 1 vano sia uguale ad 1 stanza;
  - che 1 abitante sia equivalente ad 1 stanza;
  - che 1 abitante sia equivalente a .80 mc (o 30 mq).


Tale proporzionamento comporta:

- che un notevole numero di stanze (tutte quelle non occupate e quelle "sottoutilizzate" negli alloggi non sovraffollati) non viene in alcun modo considerato nel proporzionamento del P.R.G.;
- che l'aver considerato 1 persona=1 vano= 1 stanza porta a sotto dimensionamenti del P.R.G. laddove (Cir. Min.LL.PP. n.425/20.1.67) risulta più corretto assumere 1 persona = 1,3 vani = 0,9 stanze;
- che l'aver considerato 1 persona = .80 mc esclude di fatto la dotazione delle "destinazioni non specificatamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)" così come prevista dall'art.3 del DIM.n.1444/2.4.68.

Ciò premesso, utilizzando gli stessi dati contenuti nella Relazione (pagg.34 + 44) si può individuare, per il centro abitato, la situazione riportata in tabella,

LECCE - CENTRO ABITATO

QUAR- TIERE	ABITANTI	STANZE	STANZE NON OCC.	% 4/3	STANZE OCCUP.	AFFOLL.	ABIT.IN SOVRAPP.
1	2	3	4	5	6	7	8
				4/3		2/6	
CENTRO	7.255	12.748	3.171	25%	9.577	0,76	1.168
FERROVIA	11.122	13.075	2.384	18	10.691	1,04	1.796
LEUCA	10.031	11.976	1.532	13	10.444	0,96	1.598
MAZZINI	15.493	24.104	3.105	13	20.999	0,74	1.387
RUDIDE	11.059	13.354	2.107	16	11.247	0,98	2.196
S.ROSA	17.526	20.894	2.570	12	18.324	0,96	2.970
STADIO	17.031	19.676	2.127	11	17.549	0,97	2.595
	89.517	115.827	16.996	15	98.831	0,91 ab/st	13.710



Regione Puglia  
Comitato Urbanistico Regionale  
Bari

con una conseguente presenza di circa (13.710 ab. x 80 mc/ab) =  
1.096.800 mc non giustificabili.

Dagli stessi dati tabellati è però possibile, assumendo il  
rapporto (coerente con le attuali indicazioni tecniche) di 1  
abitante = 0,75 stanza, riproporzionare il settore residenziale  
nel seguente modo:

-sviluppo demografico  
(105.259 - 89.517) ab. = 20.989 stanze

0,75 ab/st.

-Sostituzione edilizia  
(dato Relazione/P.R.G.) = 4.779 "

- Contrazione nuclei familiari  
(dato Relazione/P.R.G.) = 4.000 "

29.728 stanze

mantenendo la quantità della produzione edilizia prevista dal  
P.R.G. con il condizionato che il 20% della stessa ( e quindi degli  
indici di fabbricabilità) sia traslato dalla "residenza" ai "servizi  
della residenza", così come definiti dall'art.3 del DIM n. 1444/  
1968.

Infatti:

Stanze 29.728 x 80 mc/st = 2.378.240 mc (residenza)

Stanze 29.728 x 20 mc/st = 594.560 " (servizi)

2.972.800 mc totali

contro il proporzionamento del P.R.G.:

Stanze 38.582 x 90 mc/st = 3.086.560 mc

con una accettabile differenza del 3,8%.

Tale indicazione consente, pertanto, nel rendere conforme la pro  
duzione edilizia al disposto del DIM n. 1444/68 , di maggiormen  
te qualificare gli insediamenti residenziali con le prescritte do



REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale

Bari, .....25-8/11

Sig.ario

[Signature]



tazioni di servizi.

2.2. Per quanto attengono le N.T.A. del centro abitato, con riferimento agli specifici articoli si osserva:

2.2.1. ART.48 ZONA "A2"

Delle tre aree individuate con la lettera R, quella su via Oronzo Quarta risulta allo stato già edificata di recente, quella su Viale Otranto risulta oggetto di concessione edilizia con lavori già iniziati, nel mentre quella tra la via S.Lazzaro e Via Orsini del Balzo inclusa nel comparto 1" incide su un'area inedita di pertinenza di un edificio di interesse storico ambientale che andrebbe conservato nell'ambito delle previsioni planivolumetriche del Piano Particolareggiato.

2.2.2. ART.53 ZONA "B10"

L'ultimo comma che sancisce la sopravvivenza dei P.di l. con venzionati alla data di adozione del P.R.G. dovrà essere rappresentata planimetricamente in modo da rendere esplicite le previsioni insediative di tali P.di l. e confrontabili con le previsioni infrastrutturali e planivolumetriche del P.R.G. stesso.

Analogamente per l'intervento di ristrutturazione su via Oberdan andranno precisati i contenuti della sentenza del TAR.

La ristrutturazione urbanistico-edilizia mediante la formazione di P.P., non va ancorata al P.P.A.

2.2.3. ARTT. 54-55-56-ZONE "B11"- "B12"- "B13"

La sopravvivenza dei P.di l. convenzionati alla data di adozione del P.R.G. dovrà essere rappresentata planimetricamente in modo da rendere esplicite le previsioni insediative di tali P. di l. e confrontabili con le previsioni infrastrutturali e planivolumetriche del P.R.G. stesso.

2.2.4. ART. 58 ZONE "B14"

Tutti i comparti di ristrutturazione individuati all'art. 58 dovranno contenere le previsioni insediative all'interno dell'indice di Fabbricabilità fondiaria caratteristico della zona (I.f.s. 2,2 mc/mq).



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

Regione Puglia

Comitato Urbanistico Regionale

Bari



REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale  
Bari, 25 GIU 1987

Segretario  
*[Signature]*

Per il comparto n.8 vedasi le indicazioni relative alla tavola C.6.

2.2.5. ART.60 ZONA "B16"

Per tali zone potranno essere ammessi gli interventi di ricostruzione o ristrutturazione per edifici costruiti dopo il 1950, così come previsto per la zona B17 ed E2 per gli edifici privi di interesse storico.

2.2.6. ART.68 ZONE "C"

Tutti i comparti oggetto di P.di l., P.P. e P.E.E.P. debbono essere esplicitati nelle planimetrie di P.R.G. e la individuazione di tali perimetri non può essere differita alla formazione dei P.P.A..

Ciò perché, individuando il P.R.G. le superfici fondiarie, la rete infrastrutturale e le aree a servizi il perimetro da sottoporsi a Piano Attuativo corrisponde al perimetro territoriale dell'originaria zona C che ha generato nella sua interezza le previsioni insediative corrispondenti e perequabili tra i diversi proprietari ai sensi dell'art.15 della l.r. n.6/79.

Ciò detto si ritiene l'A.C. debba; fermo restando la zonizzazione di P.R.G., individuare tali perimetri proporzionando il dimensionamento delle aree per l'urbanizzazione secondaria, da cedersi gratuitamente, ai sensi del D.M. del 2/4/68.

La monetizzazione prevista dalle N.T.A. sarà ammessa per differenza dai 18 mq/ab fino al limite dello standard fissato dal P.R.G..

Ove i comparti individuati dal P.R.G. prevedessero superfici eccedenti lo standard di 22,50 mqx ab., le stesse potranno rimanere di proprietà dei lottizzanti che potrebbero realizzare, con specifico convenzionamento, peraltro già previsto dalle N.T.A., le destinazioni d'uso previste dal P.R.G.

l'individuazione delle aree P.E.E.P. deve poter essere fatta come di



*[Signature]*

norma, su tutte le superfici fondiarie derivanti da zone C e quindi anche sui comparti già fissati dal P.R.G., anche se le norme di attuazione specifiche di ogni comparto non lo prevedono.

Inoltre, le previsioni dei P.di l. convenzionati vigenti alla data di adozione di P.R.G., andranno esplicitate planimetricamente e con gli indici caratteristici di ognuno dei P.di l., in modo da essere confrontabili con le previsioni infrastrutturali e planovolumetriche del P.R.G. stesso.

2.2.7. ART. 72 ZONA "C4"

Le aree "C4" residenziali urbane periferiche sono individuate nel P.R.G. come comparti di superficie territoriale in quanto comprensive delle aree per l'urbanizzazione secondaria.

Per tali aree, a ragione dell'indice molto basso (I.f.f. 0,4 mc/mq) e della loro tipicità, che esclude di fatto talune urbanizzazioni secondarie, gli standards urbanistici di cui all'art.8, punto a, potranno essere così previsti:

- aree per l'istruzione	1,70 mq.ab
-verde attrezzato	5,80 " "
-verde sportivo	8,00 " "
-parcheggi	2,50 " "
totale	18,00 mq.ab

con la esclusione della monetizzazione di tali aree.

Il comparto C4 di circa 12 ha posto lungo la via Mesine in località "Masseria Salonna" appare di perimetrazione casuale e non motivato dallo stato dei luoghi in quanto non già oggetto di trasformazione edilizia tanto da aver assunto "ormai irreversibilmente il carattere di zona residenziale".

Pertanto tali previsioni insediative si intendono stralciate e riclassificate come zone F; conseguentemente la contigua area

F36 di ben 10 ha circa andrà stralciata o almeno ripremetrata.

2.2.8. ARTT. 78 + 82 ZONE D

Le destinazioni d'uso per le zone D andrebbero meglio distinte



Regione Puglia  
Comitato Urbanistico Regionale  
Bari



REGIONE PUGLIA  
per c.c. n° originale  
Bari, 15 GIU 1987

Segretario  
*[Signature]*

studiate in quanto possono sovrapporsi:

- le attività artigianali ed impianti tecnologici sono infatti previsti nelle zone D2 e D3;
- le attività commerciali nelle D3, nelle D4/b e nelle D5;
- le attività di stoccaggio e vendita nelle D3, nelle D4/a.

a) ART.79 ZONE "D2"

Allo scopo di evitare una molteplicità di funzioni nelle zone in questione nonché una eccessiva compromissione del territorio, è necessario cancellare il 2° comma e sostituire, al 4° comma, "mq. 3.000" con "mq.5.000".

b) ART.80 ZONE "D3"

La volumetria residenziale non potrà essere comunque mai superiore al 20% della volumetria totale dell'intervento, ed inoltre la superficie utile (Su) di ogni alloggio dovrà essere ridotta da 105 mq. a 95 mq. (limite per l'edilizia economica e popolare).


Gli interventi di cui alla lett.b andranno anch'essi sottoposti come quelli della lett.a all'approvazione e convenzionamento dei piani attuativi.

Gli edifici esistenti potranno essere oggetto di interventi di ordinaria, straordinaria manutenzione e ristrutturazione; saranno ammessi anche interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione pur nei limiti di densità edilizia prefissati per la zona D3.

Le destinazioni d'uso vigenti potranno essere confermate; quelle residenziali dovranno essere contenute nella percentuale prefissata del 20%.

c) ART.82- ZONE "D5"

Tutti gli interventi, esclusi quelli di manutenzione e ristrutturazione, dovranno essere inclusi nei comparti perequativi degli strumenti attuativi del P.R.G., prima del rilascio delle concessioni edilizie.



I comparti di più piccole dimensioni potranno essere attuati con C.E. estesa, però, all'intera area D5 previo convenzionamento. L'ultimo capoverso va stralciato in quanto gli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere comunque contenuti nelle previsioni in sediative del P.R.G.

2.2.9. ART.92. ZONE "F12"

Tra le destinazioni d'uso ammissibili quella direzionale potrà essere consentita solo se conseguente all'intervento pubblico e quindi esclusa dalla possibilità di realizzazione e convenzionamento da parte dei privati.

2.2.10. ART.105 ZONA "F27"

Le destinazioni d'uso di tale area ammesse dal P.R.G. andranno distinte individuando quali di queste aree saranno utilizzate come attrezzature assistenziali e quali invece come attrezzature "ricreative di tipo alberghiero". Anche le destinazioni specifiche consentite nel comparto "F27" della tavola C.9 andranno stabilite in sede di controdeduzioni alle prescrizioni regionali.

2.2.11. ART.115 ZONE "F36"

Gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli impianti esistenti dovranno essere comunque contenuti negli indici della zona E.1..

Andrà inoltre verificata la presenza di attrezzature sportive esistenti con le indicazioni di piano.

La realizzazione di attrezzature ricreative e sportive private nelle zone agricole così come originariamente previste dalle norme di P.R.G., appare in linea con la politica di incentivazione delle attività agrituristiche oggi normate da specifica legislazione statale (L.S. n.730/85) e regionale (L.R. n.34/85).

Pertanto la possibilità di realizzare infrastrutture per il turismo in alcune zone agricole e sempre che le stesse siano di contorno all'attività agricola principale, pare legittima ed ammissibile nei limiti di densità edilizia (I.f.f. 0,03) caratteristici della zona E.

1.

Regione Puglia  
Comitato Urbanistico Regionale  
Bari



REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale  
Bari, 26 GIU 1967

Segretario  
*[Signature]*

3. IL CENTRO ABITATO: PLANIMETRIE DI PROGETTO

Con riferimento alla zonizzazione riportata nelle singole tavole:

3.1. TAV. C1

Esiste un ampio comparto di zone B15 apparentemente ineditificato che andrebbe riclassificato come la soprastante zona E, non avendo le caratteristiche di "borgo rurale" né di "zona omogenea di completamento".

Anche la sottostante area B11 va riclassificata come zona E, in quanto non pare avere le caratteristiche di "area urbana densa".

3.2. TAV. C4

Le aree B13 andrebbero riclassificate come zona E in quanto non paiono avere le caratteristiche di "borgo rurale" né quelle di "zona omogenea di completamento".

3.3. TAV. C6

L'area di rispetto cimiteriale non è adeguatamente individuata sulle planimetrie di P.R.G. in quanto il parco attrezzato urbano circostante ha profondità inferiore a 50 m (minimo definito per legge).

Il comparto n.3 dovrebbe conglobare al suo interno anche la vicina area D3 che pertanto potrà essere trasformata solo dopo l'approvazione di un Piano Particolareggiato che preveda la sistemazione del suolo stradale in conformità alle previsioni di P.R.G..

Il comparto n.4 che comprende aree B/14 ha l'indice di fabbricabilità fondiaria elevato da 2,2 a 4 mc/mq..

L'esigenza inoltre di elevare l'altezza degli edifici fino a 24 ml contrasta con il dichiarato fine della ristrutturazione che è quello di percepire in giusta misura i bastioni delle mura cittadine. Pertanto il P.P. dovrà prevedere disposizioni planovolumetriche tali da raggiungere il fine proposto e comunque contenute negli indici e standards caratteristici della zona B14.



Nei comparti nn.6-5-9, i piani particolareggiati dovranno prevedere disposizioni planovolumetriche contenute negli indici e standards della zona B14.

2.3.4. TAV. C7

Nel comparto di ristrutturazione in via Leopardi, i P.P. dovranno prevedere disposizioni planovolumetriche contenute negli indici e standards della zona B14.

Il comparto n.10 potrà, in sede di verifica dei perimetri, comprendere al suo interno le contigue aree F14.

2.3.5. TAV. C10

Il comparto n.8 dovrebbe comprendere al suo interno il Parco di Villa Carrelli, classificato in parte come F14 ed in parte come B14.

Poiché l'edificio ha storicamente consolidato un rapporto con le sue aree di pertinenza, che non pare opportuno modificare, si ritiene che l'intera area vada riclassificata come B17 e quindi esclusa dal comparto.

2.3.6. TAV. C.11

Il comparto n.16 ha indicato, unico fra tutti, l'i.f.t. che è pari a 1,5 mc/mq.

Il piano attuativo dovrà comunque contenere la volumetria max nell'ambito della volumetria derivante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria caratteristico di ciascuna zona per le reali superfici fondiarie così come saranno definite dallo stesso Piano Particolareggiato.

Inoltre, al comparto dovrà essere aggregata l'area a verde privato attualmente esclusa, fermo restando la sua destinazione.

Il comparto 15 è attualmente oggetto di trasformazione edilizia in quanto sull'area è stata di recente rilasciata concessione edilizia.

2.3.7. TAV. C13.

Il comparto n.14 comprende al suo interno numerose aree destinate ad "F33", che per l'omogeneità con le norme di P.R.G. e per lo stato dei luoghi (cave di "Marco Vito") potrebbero essere tipizzate F33.

2.4. LE MARINE: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



Handwritten signature or initials at the bottom of the page.

Regione Puglia  
Comitato Urbanistico  
Bari



REGIONE PUGLIA  
per c.c. all'originale  
Bari, 25 GIU 1987

*Segretario*  
*[Signature]*

2.4.1. ART. 63 - NORME GENERALI PER GLI INSEDIAMENTI COSTIERI

Il contenuto di tale articolo deve intendersi sostituito con i contenuti della L.S. n.47/85 e delle LL.RR. n.50/80 e n.26/85 e s.m.. Le previsioni insediative del P.R.G., interessanti la costa, coprono anche le aree ricadenti nella fascia dei 300 ml dal confine del demanio marittimo; pertanto, secondo una interpretazione letterale della L.R. n.56/80 art.51, le nuove previsioni insediative ricadenti in tale fascia vanno stralciate (sempre che non siano già edificabili in virtù del P.di F. previgente) fino alla entrata in vigore dei Piani Territoriali e/o Tematici.

Nelle residuali aree fino alla entrata in vigore delle "varianti di recupero" di cui alle leggi statale 47/85 e regionale n.26/85, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le aree boscate interne non prospicienti la costa e costituite prevalentemente da essenze originarie come querce, lecci, cerri, ecc., andranno individuate planimetricamente e tipizzate come zone E6.

Si rammentano a titolo esemplificativo le seguenti aree boscate: Bosco Fiore, Bosco Lizza, Bosco Cervalura, Bosco Giammatteo, Bosco Solicara, ecc.

2.4.2. ART. 65 ZONE "B21"

Tali aree anch'esse rivenienti da episodi generalizzati di trasformazione abusiva del territorio, sono individuate nel P.R.G. senza nessun apparente criterio di distinzione con le contigue aree B22 benché l'appartenenza ad una o all'altra zona comporterà notevole sperequazione tra i privati proprietari delle aree libere, in quanto, mentre gli interventi di nuova costruzione nella zona B22 vengono condizionati alla formazione del Piano perequativo ai sensi dello art. 15 L.R. n.6, gli analoghi interventi nella zona B21 vengono realizzati con intervento edilizio diretto e peraltro con un indice



di fabbricabilità fondiaria superiore.

Pertanto, si ritiene che il presente articolo vada soppresso e che

tutte le aree B21 si intendano riclassificate B22.

2.4.3. ART.66 ZONE B22

L'aumento del 15% della superficie utile collegato agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e quindi non soggetti a concessione edilizia incide, al di fuori di ogni indice fondiario, gratuitamente su costruzioni abusive prive, peraltro, della maggior parte delle opere di urbanizzazione.

Pertanto appare più opportuno limitare gli ampliamenti degli edifici esistenti alle condizioni che tali aumenti di densità edilizia siano previsti dagli strumenti esecutivi e contenuti negli indici di fabbricabilità fondiaria.

2.4.4. ART.87 ZONE "E5"

Con tale tipizzazione il P.R.G. individua le zone agricole di proprietà dell'Ente Riforma, che nella storia recente sono state più di altre protagoniste dei fenomeni di trasformazione urbanistica ed edilizia abusiva.

Su tali aree la residenzialità risulta soddisfatta sin dall'origine in quanto per ogni area in assegnazione esisteva ed esiste l'abitazione dell'assegnatario: le eccedenti vocazioni residenziali, pertanto, debbono ritenersi non adeguate alla conduzione del fondo e soprattutto non diverse da quelle delle altre zone agricole.

Per tali motivi si ritiene necessaria la riclassificazione di tali aree in zone E1 e quindi l'abrogazione di tale articolo.

2.5. LE MARINE : PLANIMETRIE DI PROGETTO

2.5.1. TAV.B10

Il perimetro della zona B15 appare di notevole dimensione ove raffrontato con l'edificazione esistente non diversa da quella delle aree contigue.


Il borgo "Case di Simini" risulta costituito da alcuni fabbricati rurali di proprietà dell'Ente Riforma.

Si ritiene che tale ultima area debba essere riclassificata in zone



Regione Puglia

Comitato Urbanistico Regionale  
Bari



REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale  
Bari, 25 GIU. 1967

Il Segretario  
*[Signature]*

B22.

2.5.2. -TAV. B16

Il campeggio indicato in planimetria ed ammesso dall'art.120 delle N.T.A. contrasta con l'indicazione di zona (Parco costiero) e con la destinazione di tale area a recupero di standards per l'urbanizzazione secondaria previsto dallo stesso art.120.

Inoltre tale area é conglobata in una zona a Parco Naturale per la quale dovrebbe essere evitata qualsiasi forma di antropizzazione.

Ciò detto, tale indicazione dovrebbe intendersi stralciata e conseguentemente anche stralciata la rete viaria di supporto per tale attrezzatura, che lambisce la suddetta area a Parco Naturale.

2.5.3. -TAV. B22

Le previsioni di P.R.G. sono state in notevole misura emanate dalla istruttoria dell'Assessorato Ripartimentale delle Foreste.

In merito a tale istruttoria e con riferimento alle note segnate in rosso sulle allegate planimetrie si precisa quanto appresso:

1) L'area a bosco e macchia individuata dalla forestale andrà riclassificata come zona F39 e quindi esclusa dal computo della superficie fondiaria.

Il Piano Particolareggiato dell'intero comparto "A" dovrà inoltre soddisfare tutti i contenuti di cui all'art.120 delle N.T.A..


2) Il raddoppio previsto dal P.R.G. della litoranea appare conciliabile in sede di progettazione esecutiva con la salvaguardia delle presenze arboree circostanti l'attuale perimetro.

4.6.) Si concorda con quanto indicato dall'Ispettorato Ripartimentale alle Foreste.

7.8.) Tali aree risultano oggetto di interventi edilizi, anche successivi all'istruttoria dell'Ispettorato Ripartimentale alle Foreste,

concessi sulla base di previsioni urbanistiche vigenti e/o P.di l. convenzionati.

stante poiché l'edificazione delle aree boscate é comunque non



*[Handwritten mark]*

ammessa dall'art.51 della legge regionale n.56/80, la prescrizione dell'Ispettorato appare superflua.

9) Si concorda con quanto contenuto nella relazione dell'Ispettorato Ripartimentale alle Foreste, anche se la previsione di una infrastruttura portuale su tali aree dovrà necessariamente comportare una trasformazione ben più vasta di quella oggi rilevabile dalle planimetrie di P.R.G. Pertanto poiché l'Amme. Com. le ha confermato l'ipotesi dell'attrezzatura portuale con un progetto successivo all'adozione del P.R.G. ed inviato per conoscenza all'Ufficio Urbanistico Regionale, si ritiene che le previsioni insediative su tale parte del territorio non già soggette a P. di I. convenzionati, dovranno far parte per intero di una successiva e specifica previsione urbanistica che parta proprio dall'infrastruttura portuale e da tutte le conseguenti infrastrutture, servizi, ecc.

Tutto ciò sempre che la salvaguardia ambientale evidenziata dall'Ispettorato Ripartimentale non divenga preminente e quindi di conseguenza escluda non solo le attuali previsioni insediative del P.R.G. ma anche la scelta stessa del sito per l'area portuale.

#### 2.6. OSSERVAZIONI AL P.R.G.

Con riferimento alle 485 osservazioni al P.R.G., presentate da cittadini, Enti ed Associazioni private, risulta che:

su 413 osservazioni si è riscontrata omogeneità di giudizio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale (che le ha istruite), del Consiglio Comunale (che le ha singolarmente controdedotte), del Settore Urbanistico Regionale (che le ha singolarmente riesaminate con apposizione del relativo giudizio sulla scheda riepilogativa): omogeneità nel giudizio di impossibile accoglimento perché ciascuna di dette osservazioni è risultata di evidente interesse privatistico oppure contrastante con l'impostazione generale del progetto del P.R.G. e, comunque, con contenuti non ispirati da motivazioni di pubblico interesse e di miglioramento del P.R.G.;

su tali valutazioni si concorda e si conferma il parere di non accoglimento;

sulle restanti 72 osservazioni si sono avute valutazioni diverse dall'UTC, il C.C. ed il SUR.



Regione Puglia  
Comitato Urbanistico Regionale  
Bari



REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale

Bari, 25 GIU 1957

Il Segretario  
*[Signature]*

Dall'esame delle osservazioni e dalla comparazione delle motivazioni del loro accoglimento o rigetto é risultato che il SUR per 34 osservazioni ha ritenuto di dover richiedere chiarimenti oppure revisione da parte del C.C.: esaminate tali osservazioni si ritiene che quanto negli atti sia sufficiente per un consapevole parere, per cui appare opportuno, non attivare alcuna fase interlocutoria. Nel merito, si ritiene di:

-condividere l'accoglimento già espresso da U.T.C., C.C., S.U.R.

sulle seguenti Nove osservazioni:

- n.12(Bertolazzi); n.44(Macella); n.233(Carrino); n.246(Ord.Ingegneri);
- n.255(Vernich); n.258(Orlando); n.329(Sopr.Beni A.A.A.S.); n.330 (Sopr.Arch.); n.398(FF.SS.); per le stesse motivazioni contenute nei predetti pareri;

-condividere l'accoglimento già espresso dal C.C., nonostante il diverso parere del S.U.R., sulle seguenti Quattro osservazioni:

- n.34(Pasca), perché il "completamento delle architetture interrotte" é un problema generale di pubblico interesse;
- n.70(Benegiano), perché il condizionato per P.R.G.(da B16 a F23) non contrasta con il P.R.G.;
- n.219 (Guidato), parzialmente, con le stesse motivazioni e negli stessi termini del Consiglio Comunale;
- n.391(Rocci), perché riveste carattere di pubblico interesse(via bilità);

-condividere l'accoglimento già espresso dal C.C. e dal S.U.R., nonostante il diverso parere dell'U.T.C., sulle seguenti Quattro osservazioni:

- n.262(Intendenza di Finanza), per le stesse motivazioni del C.C.;
- n.352(Stocchetti), perché lo stato dei luoghi da esaminare é quello del momento di adozione del P.R.G.;

n.16(Pagliarulo), per le stesse motivazioni e negli stessi termini C.C.;



n. 465 (Girasoli); per le stesse motivazioni e negli stessi termini del C.C.;

- Si ritiene, inoltre, nonostante il diverso parere dell'U.T.C. e del C.C., ed il parere interlocutorio del SUR, possibile l'accoglimento delle seguenti Tre osservazioni:

n. 201 (De Rinaldis), perché il passaggio da aree F ad aree A "Standards" sia funzionale al prorazionamento del P.R.G. (U.T.C. sbaglia);

n. 367 (Ventura), perché si ritiene che le aree a "standards" non debbano "diminuire" le dotazioni analoghe già esistenti;

n. 412 (Caprioli) idem n. 367;

- Si ritiene, ancora, con le stesse motivazioni, del SUR non accoglibili le seguenti Diciannove osservazioni:

n. 3 (Rubino); n. 231 (Leo); n. 259 (Rizzo); n. 302 (Rollo); n. 312 (Valentino); n. 313 (Montinari); n. 375 (Lisotta); n. 377 (Capone); n. 390 (Simonetti); n. 397 (Guido); n. 409 (Capodacqua); n. 431 (Volpe); n. 439 (Perrone); n. 467 (Perrone); n. 468 (Rizzo); n. 471 (Falconieri); n. 473 (Talamo); n. 475 (Tana); n. 485 (Vizzi).

- ed il non accoglimento delle seguenti Trentatré osservazioni, perché non motivate da intenti collaborativi e migliorativi del P.R.G. e a. dottato e di evidente interesse privatistico:

n. 26 (Pinto); n. 97 (Burgos); n. 120 (Gigante); n. 148 (Maggiulli); n. 164 (Totaro); n. 182 (Ferrante); n. 192 (Pulli); n. 217 (Cantelmo); n. 222 (Paladini); n. 236 (Stamerra); n. 240 (Palmarini); n. 261 (Caione); n. 279 (Zacheo); n. 289 (Fava); n. 299 (Carlino); n. 305 (Rugge); n. 307 (Tonai); n. 315 (Palmariggi); n. 333 (Quarta); n. 351 (Pasca); n. 373 (ENEL); n. 380 (Mancuso); n. 383 (Martino); n. 385 (Devitis); n. 414 (Ingrosso); n. 418 (Ciannameo); n. 466 (Girasoli); n. 470 (Zecca); n. 472 (Renna); n. 474 (Perrone); n. 476 (Serino); n. 481 (Palmarini).


3. ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del P.R.G. e del R.E. del Comune di Lecce alle seguenti condizioni (testo coordinato delle prescrizioni del S.U.R. e del C.U.R.):

3.1. PRESCRIZIONI: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 12 - Interventi per l'attuazione delle infrastrutture

L'ultimo comma viene cancellato e riformulato in:  
 "Lungo i tracciati della rete ferroviaria è vietato costruire,



Regione Puglia  
Comitato Urbanistico  
Bari



REGIONE PUGLIA

Per c.c. all'originale

Bari, 25 GIU 1987

Segretario  
*[Signature]*

costruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di m.30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia".

ART.14 -Programma pluriennale di attuazione

Il secondo comma viene cancellato e riformulato in:

"Le previsioni del primo programma di attuazione del P.R.G. hanno vigore per una durata massima di cinque anni".

ART.16-Intervento diretto

Al quinto rigo del secondo comma vengono depennate le parole "restauro, risanamento, manutenzione straordinaria di costruzioni".

ART.17-Strumenti di attuazione del P.R.G.

Dopo la lettera d) si inserisce il comma:

"Il contenuto, gli elaborati, i modi di formazione e di approvazione degli stessi sono regolamentati dalle disposizioni contenute negli artt. dal 19 al 35 compreso della l.r. n.56/80. Per i piani di recupero valgono le disposizioni e le definizioni contenute negli artt. 27-28-29 e 31 della l.s. n.457/78".

ART.18-Piani particolareggiati

All'ultimo rigo dell'ultimo comma, in prosecuzione, si aggiunge "... il tutto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni degli artt. dal 19 al 35 della l.r. n.56/80.

ART.20-Piani per gli insediamenti produttivi

All'ultimo rigo dell'ultimo comma, in prosecuzione, si aggiunge "ed in particolare della l.r. n.56/80".

ART.31-Tutela dell'ambiente boschivo e forestale

Al quinto rigo del punto 5) dopo le parole "all'esterno delle zone boscate" si aggiunge "sentito in ogni caso il parere vincolante del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce".

ART.34-Apertura e coltivazione di cave

l'articolo viene depennato e sostituito nella sua interezza da "Hanno valore le norme impartite dalla l.r. n.37 del 22/5/1985 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave)".

*[Circular stamp and handwritten notes in the bottom left corner.]*

*[Handwritten number 10 in the bottom right corner.]*

ART. 36

Il primo comma viene depennato e sostituito da:  
"Qualora nel corso di lavori di qualsiasi natura e genere si verificano rinvenimenti di cose mobili o immobili di interesse artistico, storico o archeologico è fatto obbligo al rinventore, proprietario, direttore dei lavori e all'assuntore degli stessi, di darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza e provvedere alla conservazione temporanea di quanto rinvenuto, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo di ritrovamento.

Il rinventore, proprietario, direttore dei lavori e l'assuntore degli stessi sono altresì obbligati a farne denuncia al Sindaco".

ART. 43-Tipi d'intervento consentiti nella zona A1

In calce, si aggiunga il nota bene:

"N.B.-La normativa prevista nel presente articolo confrontata ed adeguata alle indicazioni e prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i BB.AA. di cui alla osservazione-parere dell'8/7/83 n.7725 che qui s'intende integralmente riportata, fatti salvi gli interventi previsti nei Piani particolareggiati e Piani di recupero

ART. 44- Interventi nel centro storico- Prescrizioni per i progetti

a) in fondo a pag. 68, dopo il comma "Sono vietate le tinteggiature, ecc." si aggiunge il comma:

"E' altresì vietato ogni tipo di rivestimento in materiale ceramico e la creazione di zoccolature e imbotti in marmo".

b) L'ultimo comma viene cancellato e sostituito da:

"Per qualsiasi intervento che nel centro storico preveda uno scavo di profondità superiore a cm. 50 rispetto all'attuale piano di uso, deve essere richiesto dal competente Ufficio comunale di preventivazione nulla-osta della Soprintendenza Archeologica della Puglia, salvo casi eccezionali di assoluta urgenza, dei quali dovrà venire data immediata comunicazione alla predetta Soprintendenza".


ART. 46 -ZONA A2

Al 18° rigo, dopo le parole "e piccoli esercizi artigianali" in prosecuzione si aggiunge "purché non molesti e rumorosi".

ART. 47-Modalità degli interventi nella zona A2

A pag. 75, dopo il comma "E' consentito altresì" dell'edificio si inserisce il comma:

"I relativi progetti dovranno essere correlati da



zione fotografica e da apposita tavola grafica in scala 1:200 da cui dovrà risultare l'armonico inserimento delle nuove opere nel contesto ambientale dei luoghi, con particolare riferimento alle caratteristiche architettoniche ed al tipo di finitura degli edifici costituenti l'intero fronte stradale".

ART.48-Interventi particolari di ricostruzione in zona A2

L'articolo viene cancellato.

ART.51 - Zona A4

Si aggiunge:

"Per gli interventi nella zona A4, si richiama quanto nel Nota Bene aggiunto all'art.43, prescrivendo il preventivo parere della Soprintendenza ai BB.AA. anche per gli interventi di manutenzione ordinaria su edifici e complessi proposti per il vincolo dal P.R.G."

ART.52-Inventario dei Beni Culturali e Ambientali

Si aggiunge:

"In attesa della formazione del suddetto inventario tutti gli interventi sugli immobili in questione dovranno acquisire il preventivo parere della Soprintendenza ai BB.AA."

ART.53-Zona B10-Residenziali Culturali miste

a) A pag.85, all'ultimo comma relativo all'indicazione dei vari indici massimi, il valore del rapporto di copertura indicato in "0,060 mq/mq" va corretto in "0,60 mq/mq".

b) A pag.87, dal 2° rigo al 13° rigo va eliminato il periodo: "Con il programma pluriennale di attuazione potranno...e successivi P.P.A."

c) A pag.88, dopo il 16° rigo, di seguito a "T.A.R. di Puglia-Sez. di Lecce", va aggiunto "così come definiti in sede di controdeduzioni alle prescrizioni regionali; le previsioni insediative dei Piani di Lottizzazione convenzionati alla adozione del P.R.G. sono quelle definite in sede di controdeduzioni alle prescrizioni regionali";

d) A pag.88, alla fine dell'articolo va aggiunto: "Negli interventi di ricostruzione, di nuova costruzione, di ampliamento (escluso la sola sopraelevazione) e di ristrutturazione urbanistica dovranno essere previste le aree per parcheggi privati nella

misura di 1 mq. ogni 20 mc. ai sensi dell'art.18 della legge n.765/67"

ART.54, 55 E 56-Zone B11-B12-B13



REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale

Bari 25 GIU 1977

*[Handwritten signature]*

si aggiunge:

"Per quanto concerne i parcheggi privati vale la stessa prescrizione introdotta per le zone B10.

Le previsioni insediative dei Piani di Lottizzazione convenzionati alla adozione del P.R.G. sono quelle definite in sede di controdeduzione al P.R.G."

ART.57-Zone B14-Residenziali da ristrutturare

a) al rigo 15 della pag.97, la parola "esistenti" va corretta in "estesi".

b) si aggiunge:

"Per i parcheggi privati valgono le disposizioni di cui all'art. 18 della l.s. n.765/1967":

ART.58-Zone B14-Comparti di ristrutturazione

A pag.108 si aggiunge:

"Per il comparto n.8 valgono le prescrizioni relative alla tav.C6. In tutti i comparti previsti dall'articolo le previsioni insediative devono rispettare l'indice di fabbricabilità fondiaria della zona (Iff=2,2 mc/mq)"

ART.60 -Zone B16

A pag.112, al secondo comma, dopo il rigo "manutenzione ordinaria e straordinaria", va inserito:

"-per gli edifici costruiti dopo il 1950, interventi di ricostruzione, nel rispetto della ubicazione planimetrica originaria e senza aumento del volume V e della superficie utile su presistenti; tali interventi devono riguardare esclusivamente edifici già destinati a residenza o ad attrezzature pubbliche per i quali va confermata la loro originaria destinazione; i relativi progetti dovranno acquisire il preventivo parere dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica"

ART.61-Zone B17-Parchi e giardini di interesse ambientale

Si aggiunge:

"Si precisa che gli interventi di ricostruzione di cui al comma precedente debbono riguardare esclusivamente edifici già destinati alla residenza (ville) o ad attrezzature pubbliche, per i quali va riconfermata la loro originaria destinazione. I relativi progetti dovranno acquisire il preventivo parere dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica".

ART.63-Norme generali per le zone residenziali negli insediamenti





REGIONE PUGLIA  
per c.c. all'originale  
Bari, 25 GIU 1987

costieri e rurali

a) Dal 2° comma di pag. 115, l'intero articolo è ~~cancellato e sostituito~~ dai contenuti della legge statale n. 47/85 e s.m., nonché dalla l.r. n. 26/85 e s.m., restando precisato che l'approvazione del P.R.G. non costituisce sanatoria per le costruzioni abusive di cui innanzi.

b) A pag. 117 va aggiunto; "Per le aree comprese nella fascia del 300 m dal confine del demanio marittimo, fino all'entrata in vigore del PUTT, le previsioni di P.R.G. si attuano soltanto nelle aree già tipizzate come zone omogenee B e C nel previgente Programma di Fabbricazione e mentre nelle altre aree rimane vietata qualsiasi opera di edificazione. Nelle aree edificate esterne alle aree tipizzate come zone omogenee B e C del previgente Programma di Fabbricazione, fino alla entrata in vigore delle "Varianti di Recupero" di cui alla L.S. n. 47/85 ed alla L.R. n. 26/85 e s.m., sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria".

"Le aree boscate interne, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni regionali, vanno perimetrare e tipizzate come zone E6".

ART. 65-Zone B21-Residenziali negli insediamenti costieri e rurali

L'articolo è annullato e le zone B21 vengono riclassificate come B22.

ART. 65-Zone B22-Residenziali di ristrutturazione negli insediamenti costieri e rurali


a) A pag. 124, nel 1° comma, le parole "anche se il fabbricato esistente abbia gli indici If, Uf ed Rc maggiori dei valori prescritti" vanno cancellate.

b) A pag. 124, nel 2° comma relativo alle indicazioni degli indici consentiti per gli interventi di nuova costruzione ed ampliamento, i valori dell'indice di fabbricabilità fondiaria (If=0,080 mc/mq) e dello indice di utilizzazione fondiaria (Uf=0,030 mq/mq) vanno corretti, rispettivamente in If=0,80 mc/mq e in Uf=0,30 mq/mq.

ART. 68-Zone C-Residenziali di espansione

a) Il secondo, terzo e quarto comma di pag. 126 ed il secondo e terzo comma di pag. 127 vanno cancellati e sostituiti con:

"Tutte tali aree sono perimetrare in sede di controdeduzione alle prescrizioni al P.R.G., nelle tavole della zonizzazione, in comparti di superficie territoriale, ferme restando le destinazioni di zona di P.R.G. e da destinare a servizi ed attrezzature collettive incluse nei limitati comparti d'intervento unitario, secondo le previsioni di cui all'art. 10 del P.R.G., vanno cedute gratuitamente al Comune nella misura non inferiore



à mq.22,50 per abitante insediabile.

Qualora la superficie minima d'intervento urbanistico comprenda aree pubbliche in misura minore (mai comunque, inferiore a 18 mq/ab) della quantità di cui sopra, il contributo per le opere di urbanizzazione dovrà essere incrementato dalla monetizzazione corrispondente alle aree non cedute.

Qualora la superficie minima di intervento urbanistico comprenda aree pubbliche in misura maggiore della quantità di cui sopra, le aree che cedano tale quantità possono rimanere di proprietà dei lottizzandi che possono realizzare le destinazioni del PRG con specifico convenzionamento regolamentante l'uso delle attrezzature collettive".

b) A pag.127 si eliminano il 7°-8° e 9 rigo.

c) A pag.128, si aggiunge:

"Tutti gli indici fondiari e territoriali relativi alle zone C residenziali di espansione, sono riferiti allo standard di 100 mc. per abitante di cui 80 mc. destinati alla residenza e 20 mc. alle destinazioni non specificatamente residenziali ma strettamente connesse con la residenza, di cui all'art.3 del DIM n.1444/2.4.68.

Le progettazioni, sia a livello urbanistico che a livello edilizio, dovranno, pertanto, specificare tale riparto delle volumetrie con le destinazioni d'uso di quelle non residenziali che vanno trascritte in analogia con la destinazione a parcheggio ex art.18 l.n.n.765/1967".

#### ART.72-Zone C4-Residenziali urbane periferiche

a) Al terzo rigo del quarto comma della pag.132, la frase "potrà altresì individuare alcune opere di urbanizzazione secondaria" va cancellata e sostituita da: "dovrà altresì individuare le opere di urbanizzazione secondaria nella misura di 18 mq/ab così ripartiti: aree per l'istruzione=1,70 mq/ab; verde attrezzato=5,80 mq/ab; verde sportivo=8,00 mq/ab; parcheggi=2,50 mq/ab, con la esclusione della monetizzazione di tali aree".

b) A pag.133 va aggiunto:


"Il comparto C4 su via Merine in loc."Salonna" e la contigua maglia F36 vanno riclassificati in zona E1".

#### ART.74-Zone C=Residenziali costiere

Al secondo rigo del quarto comma la parola "potrà" viene sostituita con la parola "dovrà".

Al comma successivo (terzo rigo) la "l.r.n.15/79 va corretta in "6/79 e successive modifiche ed integrazioni".

#### ART.77-Zone C7=Espansione turistico-residenziale





al 2000).

ART.82-Zone D5= Attività terziarie e direzionali

a) A pag.161, l'ultimo comma viene sostituito da: "Tutti gli interventi, esclusi quelli di manutenzione e ristrutturazione, dovranno essere inclusi nei comparti perequativi prima del rilascio delle concessioni edilizie.

I comparti di piccole dimensioni possono essere attuati con concessione edilizia, estesa all'intera area D5, previo convenzionamento".

b) A pag.162 l'ultimo periodo dell'articolo viene depennato.

ART.83-Zone destinate all'uso agricolo

Dopo il terzo comma si aggiunge:

"Il rilascio della concessione è subordinata al possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al 3) comma del richiamato art.9 della l.r. n.6/79".

ART.84-Zone E1-Zone agricole produttive normali

a) L'accapo a) del secondo comma viene depennato; l'accapo b) diviene accapo a) con le seguenti modifiche; -dopo le parole "a servizio dell'azienda agricola" si aggiunge "e relativi annessi rustici".

-Volume "V=500 mc" viene modificato in "mc600", nel rispetto dell'indice di zona agricola 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n.1444/68;

b) Dopo il nuovo accapo a) si aggiunge:

-b) valori maggiori di detti indici saranno ammessi solo per la realizzazione di fabbricati rurali destinati alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché alla zootecnia previa procedura di deroga da adottarsi ai sensi dell'art.30 della l.r. n.56/80.

-c) Al termine del quarto comma, relativo alla superficie minima Sf del lotto, dopo le parole "non potrà essere inferiore a due ettari" si aggiunge "costituenti un unico fondo".

-d) E' possibile, nel limite dell'I.f.f.=0,03 mc/mq la realizzazione di infrastrutture sportive sempre che siano accessorie alla attività agricola principale.


ART.85-Zona E2=Agricola di salvaguardia e d'interesse ambientale

a) A pag. 69, al secondo rigo dell'accapo b), dopo le parole "dall'inventario", si aggiunge "ferma restante l'originaria destinazione d'uso".

Alla fine dell'accapo b), dopo le parole "Su preesistente" si aggiunge "ferma restante la destinazione d'uso originaria dell'edificio".

b) In calce all'articolo si aggiunge:

"Gli interventi di cui sopra sono consentiti a condizione che non mutata l'originaria destinazione degli edifici".



ART.86-Zona E4=Parco agricolo produttivo

a) Al primo rigo del 4° comma, dopo le parole "edifici esistenti" si aggiunge "ferma restante l'originaria destinazione".

b) Nei primi due rigi dell'accapo b) di pag.172 di depennano le parole "o raggruppate anche se non confinanti, che raggruppano" e si sostituisce con la parola "aventi". E' possibile, nel limite dell'I.f.f.=0,03 mc/mq la realizzazione di infrastrutture sportive sempre che siano accessorie alla attività agricola principale.

ART.87-Zone E5

L'articolo viene annullato e le zone E5 sono riclassificate come E1.

ART.91-Zone F11=attrezzature per l'istruzione.

Nella tabella degli indici vengono depennati l'indice di utilizzazione fondiaria ed il rapporto di copertura.

ART.92-zone F12=Attrezzature civili di interesse comune

Dopo il terzo comma, pag.182, va inserito:

"La destinazione d'uso direzionale é consentita solo se conseguente all'intervento pubblico".

ART.94-Zone F14=Verde Attrezzato

Al primo rigo del terzo comma, dopo le parole "le costruzioni" si aggiunge "di cui innanzi".

ART.105-Zone F27=Attrezzature assistenziali e ricettive

a) Al secondo comma di pag.204 va aggiunto: "Tali nuovi comparti sono quelli individuati in sede di controdeduzioni alle prescrizioni regionali".

b) Nel primo comma di pag.205 le parole "sarà stabilita nel quadro della programmazione del settore" vengono cancellate e sostituite con "é quella stabilita in sede di controdeduzioni alle prescrizioni regionali".

ART.115-Zone F36=Attrezzature sportive e ricreative private

a) A pag.227, nel terzo comma, le parole "per le zone F35(art.114)" vanno sostituite da "per zone E1".

ART.117-Zone per la viabilità

In prosecuzione dell'ultimo comma si aggiunge "...e dovranno seguire l'iter della variante urbanistica".

ART.120-Zone F39

Ove tali aree risultino utilizzate per le urbanizzazione secondaria della zona di completamento e/o di espansione, le stesse dovranno essere incluse nei comparti perequativi degli strumenti attuativi (art.15 l.P.n.6/77)

ART.121-Zona ferroviaria



REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale

Bari, 1. 5.6.1987

J. Segretario



a) Al termine del 2° comma l'ampiezza minima delle fasce di rispetto prevista in m.20 va corretta in m.30 ai sensi dell'art.49 del D.P.R.

11/7/80 n.753.

b).in prosecuzione dell'ultimo comma, si aggiunge:

".....,previa adozione della variante urbanistica".

ART.124-Parchi di campeggio

a) L'inizio del terzo comma viene preceduto dal seguente periodo:

"In alternativa alle localizzazioni previste dal Piano e sempre nel rispetto della ricettività complessiva massima di 15.500 unità, da dimostrarsi con apposita relazione tecnica,.....".

b) Sempre al terzo comma si sostituiscono i termini "potrà individuare" con "individerà".

c) Il primo comma di pag.248 viene completamente depennato.

d) In prosecuzione del quinto comma della stessa pagina 248 si aggiunge "Inoltre,per i campeggi da realizzarsi a ridosso della fascia costiera, dette attrezzature e installazioni stabili dovranno essere ubicati al di fuori del limite della fascia di m.300 dal confine del demanio marittimo".

ART.125-Vincoli di salvaguardia e di rispetto

a) Al penultimo rigo del punto c) (pag.250) la parola "Ufficio" si sostituisce con la parola "organo".

b) In prosecuzione dell'ultimo rigo dello stesso punto c),dopo le parole "...e la salvaguardia del paesaggio" si aggiunge "(Giunta Regionale)".

ART.127-Poteri di deroga

Al termine dell'articolo,si depennano le parole "e della Soprintendenza Monumenti ai sensi dell'art.3 della legge 1357/1955 e legge 865/71" ed al loro posto, si inserisce "...ai sensi dell'art.30 della l.r. n.56/80".


3.2. PRESCRIZIONI:REGOLAMENTO EDILIZIO

ART.4 -Distanze,distacchi,altezze

a) Al terzo comma del punto 4.2(distanza dai confini) si depennano le parole "se ivi previste";il seguito va racchiuso tra parentesi.

b) L'ultimo comma dello stesso punto 4.2, viene depennato e sostituito dal seguente:

"Nel caso di edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del PRG che abbiano altezza maggiore del doppio della rispettiva distanza dal confine,le nuove costruzioni potranno essere realizzate a distanza dal confine stesso pari alla metà dell'altezza massima consentita in zona dal PRG e,comunque, con un minimo di m.5 e con la condizione



dovrà essere sempre garantita la distanza minima assoluta di m/10 tra le fronti dei fabbricati, anche nel caso di una sola parete finestrata".  
o) Alla fine del primo comma del punto 4.4. (altezza dei piani abitabili di pag. 18, con riferimento all'altezza del piano terreno adibito ad usi commerciali ed artigianali, dopo le parole "... l'altezza minima" si aggiunge la parola "non".

ART. 8 - Opere soggette ad autorizzazione

al punto 17, si aggiunge:

"Ai sensi dell'art. 13 della legge 1089/1939, l'eventuale distacco di stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti degli edifici, esposti e non alla pubblica vista, deve ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali".

ART. 9 - Opere e lavori eseguibili senza concessione od autorizzazione

In calce all'articolo si aggiunge il seguente Nota Bene:

"N.B." Da tale procedura vanno esclusi, oltre agli edifici di interesse storico-artistico già soggetti a vincolo di tutela, anche quelli proposti dal Piano per il vincolo, ex art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione".

ART. 12 - Composizione della Commissione urbanistico-edilizia

a) In merito alla prevista composizione della C.U.E.C., il punto 4) "Ufficiale Sanitario o suo delegato" viene rettificato con la dizione "Medico addetto all'Igiene Pubblica designato dalla U.S.L. competente".

b) Tra i membri di diritto, dopo il punto 6), si aggiunge il punto 7) "Sovrintendente Archeologico della Puglia o suo delegato".

ART. 13 - Funzionamento della Commissione urbanistico-edilizia ecc.

Il punto b) della Sottocommissione edilizia viene rettificato in:

"b) Medico addetto all'Igiene Pubblica designato dalla USL competente".

ART. 22 - Rilascio delle concessioni

a) A pag. 49, al 2° rigo dell'ultimo comma, il termine "sessanta giorni" viene rettificato in "novanta giorni" ai sensi dell'art. 8 della legge n. 94/82 (Nicolazzi).

b) Il primo comma di pag. 50 viene sostituito con il seguente:

"Scaduto il termine di cui innanzi senza che gli sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio, la domanda viene accolta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori".

c) Seguendo le procedure previste dallo art. 8 della L.S.n. 94/1982 (Nicolazzi)


ART. 24 - Decadenza, rinnovo e revoca della concessione

l'esecuzione del penultimo comma di pag. 52, dopo le parole "nuova con"



REGIONE PUGLIA  
per c.c. all'originale  
Bari, 25/11/82

Il Segretario  
*[Signature]*



*[Signature]*

cessione" si aggiunge "secondo quanto disposto dall'art.4 della legge n.10/1977".

ART.25-Deroghe

a) Al secondo rigo, dopo la parola "vigente", si inserisce "e in particolare dell'art.30 della l.r. n.56/80".

b) All'ultimo comma dell'articolo vengono depennate le parole "agli indici volumetrici".

ART.35-Inadempienza delle disposizioni regolamentari

In prosecuzione dell'ultimo rigo del primo comma si aggiunge:

"ed in particolare della legge statale n.47 del 28/2/1985. In merito alle eventuali responsabilità delle inadempienze di cui sopra, si applicano le disposizioni dell'art.5 della stessa legge n.47/85".

ART.39-Responsabilità degli esecutori di opere

In calce si aggiunge:

"In merito alle contravvenzioni alle norme urbanistiche o edilizie si applicano le disposizioni dell'art.6 della l.s. n.47/1985".

ART.102 -Esecuzioni di opere su edifici di interesse monumentale. ecc.

Il secondo comma viene depennato.

ART.103 -Rinvenimenti di opere di pregio artistico e storico

L'articolo viene così modificato:

"Qualora nel corso dei lavori siano rinvenuti elementi di interesse archeologico, artistico o storico, il proprietario, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori stessi, come pure il rinvenitore, sono tenuti a farne immediata denuncia alla competente Soprintendenza e provvedere alla conservazione temporanea di quanto rinvenuto, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo di rinvenimento. I suddetti rinventori, proprietario direttore dei lavori ed assuntore degli stessi, dovranno altresì, denunciare il rinvenimento al Sindaco".

ART.105-Parcheggi

All'ultimo rigo, in prosecuzione, si aggiunge:

"nella quantità prevista dall'art.18 della legge n.765/1967".

ART.115-Modalità per l'installazione (di campeggi e similari)

In calce all'articolo e con riferimento a tutto il Capitolo XIV si aggiunge il Nota Bene:

"N.B.": Gli articoli dal 115 al 125 costituenti il Cap.XIV(Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto) valgono per tutto quanto non in contrasto con le disposizioni della l.r. n.35 del 20/6/1979(Disciplina



*[Handwritten signature]*

della ricezione turistica all'aperto) e relativo Regolamento di Attuazione n.1 del 21/7/1980".

ART.126-Modalità per l'apertura e la coltivazione (delle cave)

In calce all'articolo e con riferimento a tutto il Capitolo XV, si aggiunge il Nota Bene:

"N.B.:Gli artt.dal 126 al 131, costituenti il Cap.XV(Disciplina per l'apertura e la coltivazione della cave e torbiere) valgono per tutto quanto non in contrasto con le disposizioni della l.r. n.37 del 22/5/1985(Norme per la disciplina dell'attività delle cave)".

CAPITOLO XVI-Intervento urbanistico preventivo di iniziativa privata

Prima dell'art.132-lottizzazioni a scopo edilizio-e dopo il punto b) - piani di recupero- si aggiunge il periodo:

"Per detti interventi si applicano le norme che seguono, per tutto quanto non in contrasto con le disposizioni degli artt.19,20,21,22,23,24,25,26, 27 e 35 della legge regionale n.56/80, nonché del 2° comma dell'art.14 della l.r. n.6/1979(e successive modifiche ed integrazioni)".

ART.132-Lottizzazioni a scopo edilizio

In calce all'articolo si aggiunge il Nota Bene:

"N.B.: Si puntualizza che le lottizzazioni di cui ai punti c) ed f) dell'elenco di cui sopra, non sono ammissibili a norma delle leggi vigenti, trattandosi di aree interessanti zone agricole".

ART.135-Domanda di lottizzazione e documenti da allegare

In calce si aggiunge il comma:

"Trattandosi di aree necessariamente incluse in un P.P.A., alle stesse possono essere applicate le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 27 della l.r.n.56/80 circa la possibilità del P.di l. anche da parte di un solo proprietario.

ART.136-Contenuto delle convenzioni


In calce si aggiunge:

"Per le convenzioni da stipulare tra Comune e privati valgono le disposizioni contenute nell'art.28 della l.r. n.56/1980".

ART.138-Modalità per lo scomputo del contributo per opere di urbanizzazione, ecc.

In calce si aggiunge:

"rispettate in ogni caso le disposizioni contenute nell'art.24 (Urbanizzazione)della l.r.n.6/1979(e successive modifiche ed integrazioni)".



REGIONE PUGLIA  
per c.c. all'originale  
Bari, 25 GIU. 1981

Scrittore  
*[Signature]*

ARTT. 143 E 144 - Piani di recupero di iniziativa privata

In calce ad entrambi si aggiunge:

"valgono le disposizioni dell'art. 22 e seguenti della l.r. n. 56/1980, nonché dell'art. 30 della l.s. n. 457/1978".

ART. 145 - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica

Al termine del primo rigo, le parole "art. 145" vanno corrette in "art. 18".

ART. 147 - Piani di recupero di iniziativa Pubblica

In calce si aggiunge:

"valgono le disposizioni di cui all'art. 23 e seguenti della l.r. n. 56/1980 e dell'art. 27 e seguenti della legge n. 457/1978".

ART. 149 - Campeggi liberi occasionali

L'articolo viene depennato.

ARTT. DAL 161 AL 166 DEL CAPITOLO XIX: Controllo e repressione degli abusi

Vanno completamente sostituiti dalle disposizioni della l.s. n. 47 del 28/2/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della l.r. n. 26 del 13/5/1985.

3.3. PRESCRIZIONI : TAVOLE GRAFICHE

TAV. A2 : ASSETTO TERRITORIALE SCALA 1:25.000

Si introduce la prescrizione:

"L'asse viario di collegamento a scala comprensoriale (tangenziale esterna) dovrà passare a non meno di mt. 100,00 della zona vincolata archeologica di RUDIAE".

TAVOLE B/2-B/4-B/5-B/6-B/10-B/11-B/16

S'introduce la prescrizione generale:

"Per quanto attiene l'utilizzazione della fascia costiera valgono le norme dell'art. 63 così come modificato".

TAVV. B2/B18/B20/B22/B24/B29/B30/B35

Si introduce la prescrizione generale:

"Le attività edificatorie, l'apertura di strade ed ogni modificazione dei siti nelle aree colorate in giallo, sono subordinate, con la procedura del Variante al P.R.C., al rispetto di quanto indicato nel parere espresso con nota n. 28/25045 del 24/9/1984 dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste - Settore Forestale.

TAV. B10 - AZZONAMENTO (1:5.000)

Si introduce la prescrizione:



"Va cancellato il Campeggio indicato nel parco costiero con relativa rete viaria di supporto".

TAV. B22-AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE



REGIONE PUGLIA  
per c.c. all'originale  
Bari, 25 GIU. 1982

Si introducono le prescrizioni:

"Nell'area contornata in arancione, comprendente zone tipizzate dal come B20, C5, D4 e F27, ricadenti nella fascia costiera dei 300 mt. dal demanio marittimo al di fuori del centro abitato, così come indicato nella tavola n.2 di adeguamento del P.di F., approvato con delibera di G.R.n. 6862 del 12/11/1979, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 63 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificato".

"Nel comparto A le aree a bosco e macchia, colorate in giallo sono riclassificate come zone F39 ed escluse dal computo dell'indice fondiario. Le restanti aree colorate in giallo sono riclassificate in zona E1".

"Il piano particolareggiato dell'intero comparto A deve soddisfare tutte le prescrizioni dell'articolo 120 delle N.T.A.".

TAV. C1-CENTRO URBANO-ZONIZZAZIONE

Si introduce la prescrizione:

"Le aree comprese nel comparto di zona B15, e nella zona B11 sottostante, perimetrate in rosso, sono riclassificate come zona E1".

TAV. C4- CENTRO URBANO-ZONIZZAZIONE

Si introduce la prescrizione:

"Le aree B15 e le annesse aree F11-F12-F14, perimetrate in rosso, sono riclassificate come zona E1".

TAV. C6 -CENTRO URBANO-ZONIZZAZIONE

Si introducono le prescrizioni:

"L'area di rispetto cimiteriale è quella perimetrata in verde".

"Il comparto n.3 ingloba la vicina zona D3 che, pertanto, è sottoposta a P.P. che deve prevedere la sistemazione stradale in conformità del P.R.G.".

"Il P.P. del comparto n.4 dovrà prevedere disposizioni planovolumetriche tali da valorizzare i bastioni delle mura cittadine, nel rispetto degli indici e degli standards della zona B14".

"I F.P. dei comparti n.5 -n.6 e n.9 devono prevedere disposizioni planovolumetriche nel rispetto degli indici e degli standards della zona B14".

TAV. C7 e C9 -CENTRO URBANO-ZONIZZAZIONE

Si introducono le prescrizioni:

"La chiesa di "S. Giacomo e Filippo" e "la Porta della Villa di Giovan

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom right.

ni della Monica"(tav.C7) e la "Torre Colombaia"sul viale della Repubblica(Tav.C9),sono scorporate dalle adiacenti zone tipizzate B12,c qualsiasi intervento su tali edifici,anche di ordinaria manutenzione,dovrà essere sottoposto al preventivo esame della Soprintendenza ai BB.AA.

- "b) Per gli edifici:
  - 1) Complesso con la Torre Cilindrica posto tra via Vecchia Frigole e via De Giorgi;
  - 2) Biblioteca di Fulgenzio sulla via del Mare;
  - 3) Chiesa di S.Maria di Pozzuoli su via Pozzuoli;
  - 4) Masseria con Ninfeo detto delle Fate;
 così come perimetrati in rosso,valgono le stesse prescrizioni del punto precedente".

"c) Nel comparto di ristrutturazione di via Leopardi, i P.P. devono prevedere disposizioni planovolumetriche nel rispetto degli indici e degli standards della zona B14".

"d) Il comparto n.10 comprende al suo interno le contigue aree F14".

"e) Nelle aree colorate in giallo, ogni intervento è subordinato alla entrata in vigore di apposita Variante al P.R.G. da formarsi con considerazione di quanto nel parere n.28/25045 del 24/9/1984 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste -Settore Forestale.

TAV. C10/ C6 -CENTRO URBANO-ZONIZZAZIONE

Si introduce la prescrizione:

"nel comparto n.8,la Villa Carelli con parco e pertinenze sono riclassificati come zona B17 ed esclusi dal comparto".

TAV.C11-CENTRO URBANO-ZONIZZAZIONE

Si introducono le prescrizioni:

"Nel comparto n.16 va aggregata-ferma restando la sua destinazione-l'area a verde privato".

TAV.C13/C10-CENTRO URBANO -ZONIZZAZIONE

Si introduce la prescrizione:

"Nel comparto n.14 le aree tipizzate come F33 vanno ritipizzate come F34".

TAVV.D9/D10/D11/D12-CENTRO URBANO(CALCOLO AREE) IN SCALA 1:2.000

Si introduce la prescrizione:

"Le aree contornate in rosso vengono ritipizzate zone C-di espansione-secondo la classificazione riportata nelle tavole stesse".

TAVV.D2/D11-CENTRO URBANO(CALCOLO AREA)IN SCALA 1:2.000

Si introduce la prescrizione:



"Le aree contornate in azzurro vengono inserite nei rispettivi adiacenti comparti ai fini, della compartecipazione agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria".

TAV.E2-CENTRO STORICO (edifici vincolati o proposti per il vincolo-  
Elenco edifici)

Si introduce la prescrizione:

"L'ipogeo Messapico sito nel giardino di Palazzo Palmieri attualmente Guarini, Via Palmieri 42, già sottoposto a vincolo ai sensi della legge n.364/1909, é inserito nell'elenco degli edifici sottoposti a vincolo".

3.4. OSSERVAZIONI AL P.R.G.

Con riferimento alle 485 osservazioni al P.R.G. presentate da cittadini, Enti ed Associazioni private, non risultano accoglibili le 413 osservazioni, su cui si é riscontrata omogeneità di giudizio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale ( che le ha istruite), dal Consiglio Comunale (che le ha singolarmente controdedotte), del Settore Urbanistico Regionale (che le ha singolarmente riesaminate con apposizione del relativo giudizio sulla scheda riepilogativa), perché ciascuna di dette osservazioni é risultata di evidente interesse privatistico oppure contrastante con l'impostazione generale del progetto del Piano Regolatore Generale e, comunque, con contenuti non ispirati da motivazioni di pubblico interesse e di miglioramento del Piano Regolatore Generale.

Sono accolte, per le stesse motivazioni contenute nei pareri di Ufficio Tecnico Comunale, Consiglio Comunale, Settore Urbanistico Regionale le seguenti Nove osservazioni:

- n.12 ( Bertolazzi ) ; n.44 ( Macella ) ; n.233 ( Carrino ) ; n.246 (Ordine Ingegneri) ; n.255 ( Vernich); n.258 (Orlando ) ; n.329 (Soprintendenza Beni A.A.A.S.); n.330 (Soprintendenza Archeologica); n. 398 (FF.SS.).

Sono accolte, in coerenza con il Consiglio Comunale e nonostante il diverso parere del Settore Urbanistico Regionale, le seguenti Quattro osservazioni:



REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale

Bari, 25-01-1997

P. Segretario  
*[Handwritten signature]*



n.34 (Pasca), perché il "completamento delle architetture interrotte" è un problema generale di pubblico interesse;

n. 70 (Benegiano) perché il condizionato del Piano Regolatore Generale (da B16 a F23) non contrasta con il Piano Regolatore Generale;

n. 219 (Guidato) parzialmente, con le stesse motivazioni e negli stessi termini dell'accoglimento del Consiglio Comunale;

n.391 (Rocci), perché riveste carattere di pubblico interesse (viabilità).

Sono accolte, in coerenza con il Consiglio Comunale ed il Settore Urbanistico Regionale, nonostante il diverso parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, le seguenti Quattro osservazioni:

n.262 (Intendenza di Finanza), per le stesse motivazioni del Consiglio Comunale;

n.352 (Stocchetti), perché lo stato dei luoghi da esaminare è quello del momento di adozione del P.R.G.;

n.416 (Pagliarulo), per le stesse motivazioni e negli stessi termini del C.C.;

n.465 (Girasoli), per le stesse motivazioni e negli stessi termini del C.C..

Sono accolte, nonostante il diverso parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Consiglio Comunale, ed il parere interlocutorio del Settore Urbanistico Regionale, le seguenti Tre osservazioni:

n. 201 (De Rinaldis), perché il passaggio da aree F ad aree a "standards" sia funzionale al prorporzionamento del Piano Regolatore Generale (Ufficio Tecnico Comunale sbaglia);

n.367 (Ventura) perché si ritiene che le aree a "standards" non debbano "diminuire" le dotazioni analoghe già esistenti;


n.412 (Caprioli), idem n.367;

Non sono accolte, con le stesse motivazioni di non accoglimento del S.U.R., le seguenti Diciannove osservazioni:

n.3 (Rubino); n.231 (Leo); n.259 (Rizzo); n.302 (Rollo); n.312 (Valentini);

n.313 (Montinari); n.375 (Lisotta); n.377 (Capone); n.390 (Simonetti);

n.397 (Guido); n.409 (Capodacqua); n.431 (Volpe); n.439 (Perrone)



467(Perrone); n.468(Rizzo); n.471(Falconieri); n.473 (Talamo); n.475 (Tana); n.485 (Vizzi).

Non sono accolte le seguenti Trentatre osservazioni, perché non motivate da intenti collaborativi e migliorativi del P.R.G. adottato e di evidenti interesse privatistico:

n.26 (Pinto); n.97(Burgos); n.120(Gigante); n.148(Maggiulli); n.164(Totaro); n.182(Ferrante); n.192(Pulli); n.217(Caltelmo); n.222(Paladini); n.236(Stamerza); n.240 (Palmarini); n.261(Caione); n.297(Zacheo); n.289 (Fava); n.299(Carlino); n.303(Rugge); n.307(Tondi); n.315(Palmariggi); n.333(Quarta); n.351(Pasca) n.373(ENEL); n.380(Mancuso); n.383(Martino); n.385(Devitis); n.414(Ingrosso); n.418(Ciannamea); n.466(Girasoli); n.469 (Calogiuri); n.470(Zecca); n.472(Renna); n.474(Perrone); n.476(Serino); n.481(Palmarini).

R/d

IL RELATORI

(Ing. Giovanni FUZIO)



(Arch. Luigi MACCHIA)

(Arch. Francesco PELLEGRINO)

IL PRESIDENTE

ASSESSORE

(dott. Roberto Paolucci)

IL SEGRETARIO

(Angelo Malatesta)



REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale

Bari, 25 GIU 1997

Allegato unico alla deliberazione n° 7883  
del 31/7/07 si compone di n° 37 fasciate.

IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO

Dr. SALVATORE FITTO  
Dr. ROMANO DONNO

Per c.c. all'originale



Dr. Funzionario addetto

REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GIUNTA

Bari, .....

Prot. n. lc/7883 / f

DELIBERA n. 7883 del 31/7/87 ? 1 AGO 1987

OGGETTO: LECCE - L.R. 31/5/1980 n. 56 Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio. Delibera di C.C. n. 93 del 28 e 29 Aprile 1

ILL.<sup>mo</sup> SIG. COMMISSARIO  
DEL GOVERNO

B A R I

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45  
della legge 10-2-1953, n. 62, si trasmette, in  
copia, la deliberazione di cui all'oggetto con documenti  
giustificativi in originale

25. SET. 1987  
**ARRIVO**

SEGRETERIA GIUNTA REGIONALE  
29 SET. 1987  
**ARRIVO**

D'ORDINE DEL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO  
(Dott. Paolo ~~Carrozzini~~)

DETERMINAZIONI COMMISSARIATO DEL GOVERNO DELLA REGIONE PUGLIA

COMMISSARIATO del GOVERNO nella REGIONE PUGLIA  
Prot. n. 16507 Bari, 23 SET. 1987

La Commissione di Controllo sull'Amministrazione della  
Regione Puglia nella seduta del 23 SET. 1987

NON RISPONDEVA VEDI DI LEGITTIMITA'  
in ordine alla deliberazione della G.R. n. 7883  
del 31/7/87



OMISSIS  
P. C.C. IL SEGRETARIO  
(Dr. Vito ~~Altieri~~)


REGIONE PUGLIA  
Per copia conforme all'originale  
BARI, 12 OTT. 1987  
Il Funzionario Addetto

REGIONE PUGLIA  
SEGRETARIA GIUNTA

Si trasmette Decreto

per gli adempimenti di competenza

Bari, li 12 OTT. 1997

Il Funzionario Responsabile  
  
*[Handwritten signature]*

